

VERBALE DI ACCORDO

Addì 8 aprile 2015 in Roma

tra

Almaviva Contact S.p.A.

e

SLC CGIL, FISTel CISL, UILCOM UIL e UGL Telecomunicazioni Nazionali e Territoriali unitamente alle RSU

In relazione al Contratto di solidarietà di tipo "difensivo" stipulato in pari data, le parti convengono quanto segue.

Fermo restando il limite massimo mensile individuale di riduzione dell'orario di lavoro, l'Azienda si impegna a non pianificare più di 32 giornate (o ore equivalenti) di sospensione in Solidarietà (pari al 25%) per ciascun lavoratore per ogni semestre, e a salvaguardare per ogni effetto a livello individuale eventuali superamenti di tale limite: al fine di rispettare tale limite l'Azienda potrà pianificare la solidarietà anche a livello individuale tenendo conto dei dati progressivi di consuntivo, escludendo da tale ripianificazione il personale che abbia formalizzato la propria disponibilità ad accettare revoche a 24 ore. Al termine di ciascuno dei due semestri verrà effettuata una verifica in merito al rispetto di tale impegno, con eventuale corresponsione entro i due mesi successivi degli importi dovuti ai sensi di quanto sopra (comprese le trattenute effettuate sugli istituti di retribuzione indiretta e differita). Per le sedi di Roma e Palermo si provvederà ad anticipi bimestrali con conguaglio a fine semestre.

L'Azienda si impegna a rendere indenni i lavoratori che – per il solo effetto della solidarietà effettuata – dovessero perdere il beneficio di cui all' art. 1 della legge 89/2014 e commi 11, 13 e 15 dell'art 1 legge 190/2014: in tal caso si provvederà ad integrare le giornate di solidarietà necessarie al ripristino del beneficio.

Resta inteso che nessun dipendente sarà sospeso in Solidarietà con la percentuale massima per più di 2 mesi consecutivi.

L'Azienda, fermo quanto in essere per la formazione istituzionale svolta nelle giornate di sospensione in Solidarietà, riconoscerà l'integrazione salariale già corrisposta per le giornate di solidarietà in formazione di riconversione.

